



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Lavoro

composta dai Signori Magistrati:

Dott.ssa Marcella Angelini

Presidente

Dott. Roberto Pascarelli

Consigliere

Dott. Luca Mascini

Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa di appello iscritta al n. 332/2024 R.g.l.,
avverso la sentenza del Tribunale di Forlì n. 218 del 6.12.2023, non
notificata,

avente ad oggetto: inquadramento a fini contributivi,

promossa da:

CEM Cooperativa fra Esercenti Macellai Soc. Coop., rappresentata e difesa
dall'avv. Jacopo Zanotti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Forlì –
appellante

nei confronti di:

I.N.P.S., rappresentato e difeso dagli avv. Renato Vestini e Maria
Giuseppina Lupoli ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale della Sede
di Bologna – appellato

trattata all'udienza collegiale del 23.1.2025,

udita la relazione della causa fatta dal relatore dott. Luca Mascini,

sentite le parti e viste le conclusioni assunte, come in atti trascritte,

esaminati gli atti e i documenti di causa,

Rilevato in fatto e ritenuto in diritto



1. C.E.M. Soc. Coop. agiva in giudizio dinanzi al Tribunale di Forlì, in funzione di Giudice del lavoro, al fine di sentir accertare l'infondatezza della pretesa contributiva di cui al verbale di accertamento e notificazione n. FC00000/2020-112-01 del 28/04/2020, prot. 15288 del 8.6.2020, a mezzo del quale le era stato contestato l'errato inquadramento aziendale ai fini contributivi, con riclassificazione nel settore industria ex art. 49 della l. n. 88/1989 e recupero retroattivo, a far data dal mese di marzo 2015, dei relativi contributi, quantificati nel limite della prescrizione quinquennale in € 184.260,62 (€ 121.621,57 a titolo di contributi e € 62.639,05 a titolo di somme aggiuntive).

Come sintetizzato dal Tribunale nella sentenza opposta, la società deduceva *“di essere stata erroneamente qualificata come “industria” per l’attività economica di trasformazione del prodotto riconosciuta, anziché nel settore “commercio”, come attualmente inquadrata, contestando, in via preliminare, la legittimità dell’accertamento in quanto carente dei suoi elementi essenziali e, comunque, perché privo di efficacia probatoria in quanto fondato su mere deduzioni del verbalizzante non supportate da indagini circa la concreta attività svolta dalla società”*. Nel merito, la parte insisteva per la natura commerciale e terziaria dell’attività svolta in via prevalente (con riconduzione della fattispecie, in via graduata, in caso di riconosciuta fondatezza dell’accertamento ispettivo, a una mera rettifica di inquadramento errato che, ai sensi dell’art. 3, comma 8, della l. n. 335/1998, spiega effetti, a fini contributivi, soltanto dal periodo di paga relativo alla data di notifica del provvedimento di variazione.

Concludeva, la società, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *“annullare, revocare, dichiarare inefficace e/o disapplicare verbale di unico di accertamento e notificazione N. FC00000/2020-112-01 del 28/04/2020, prot. 15288 del 8.6.2020, notificato in data 15 giugno 2020 (doc. 1);*

- dichiarare, in ogni caso che nulla è dovuto a INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, a fronte del suindicato verbale, da parte di CEM Soc.

Coop.;

- in via subordinata, salvo gravame, escludere l’efficacia retroattiva del provvedimento di variazione della classificazione contributiva di CEM Soc.

Coop.;

con vittoria di spese, competenze ed onorari”.

Il Tribunale, nella resistenza dell’I.N.P.S., istruita la causa documentalmente e con l’assunzione di testimoni, dato atto che **a)** *“All’udienza del 24.3.2021 la ricorrente ha prestato acquiescenza alla parte dell’accertamento relativo allo svolgimento del lavoro straordinario da parte dei dipendenti, confermandone, quindi, il contenuto”,* che **b)** *“Con note depositate il 15.2.2023,*



l'INPS ha depositato provvedimento di rettifica in autotutela del provvedimento impugnato relativamente al periodo 2015-2020 alla luce della circolare INPS n. 113 del 28.7.2021 con cui sono state fornite nuove indicazioni amministrative riguardo la decorrenza della classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali, in ossequio al mutato orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione di cui alle sentenze n. 14257/2019 e n. 5541/2021" e che c) la società aveva modificato le conclusioni chiedendo volersi accertare e dichiarare, altresì, la correttezza dell'inquadramento aziendale nel settore terziario e dichiarare, in ogni caso, che nulla era dovuto all'I.N.P.S. a fronte del suindicato verbale, dichiarava innanzitutto la cessazione della materia del contendere per intervenuta rinuncia da parte dell'Istituto, in autotutela, alla pretesa contributiva relativa al periodo 2015-2020. Disattendeva, poi, le eccezioni preliminari di nullità del verbale di accertamento in quanto privo dei suoi elementi essenziali e perché inefficace da un punto di vista probatorio.

Nel merito, "rilevato che il ricorrente ha circoscritto l'oggetto del contendere alla parte del verbale ispettivo relativo al diverso inquadramento, da commercio ad industria, dell'attività svolta dalla cooperativa, dovendosi ritenere accertati e, quindi, non contestati gli addebiti retributivi attinenti all'orario di lavoro", osservava che secondo le risultanze del verbale ispettivo, non contestate dalla società, "CEM Soc. Coop. ha iniziato la propria attività lavorativa il 29.12.1971, inizialmente inquadrata nel settore commercio, come da istanza di iscrizione al registro delle ditte presentata alla CCIAA il 17.1.1972, ove ha dichiarato di svolgere l'attività di "acquisti, per conto ed interesse di soci, di bestiame e carni nonché di quanto altro sia connesso all'esercizio dell'attività commerciale dei soci ed esclusa qualsiasi rivendita a terzi, costruzione di parco macchine per il trasporto delle carni negli spacci di vendita e nei depositi dei soci, raccolta dei sottoprodotti della macellazione e per la loro eventuale lavorazione, conservazione e collocamento in nome e per conto dei soci". Risulta, quindi, incontestato che la ricorrente, inizialmente, è stata correttamente inquadrata nel settore commercio con codice statistico contributivo 70401 sin dall'inizio dell'attività.

Gli agenti accertatori hanno, altresì, verificato che dall'attuale visura del Registro delle Imprese la società è classificata con codice ATECO 10.11 corrispondente all'attività di "lavorazione, trasformazione e commercializzazione all'ingrosso di carni di ogni specie, acquisto di bestiame vivo e raccolti sottoprodotti", ritenendo che le società che svolgono le dette attività devono essere classificate nel settore "industria" con attribuzione del codice statistico contributivo 10408.



Sul punto appare doveroso precisare che per la classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali, ex art. 49 della L. 88/1989, occorre fare riferimento all'attività effettivamente esercitata dall'impresa e non alle dichiarazioni formali rese dall'impresa, quale il codice ATECO comunicato alla Camera di Commercio”.

Tutto ciò premesso, rilevava il Giudice che dai documenti in atti e dalle dichiarazioni acquisite dai lavoratori in sede di ispezione e dagli stessi ispettori in corso di causa risultava confermata la fondatezza dell'accertamento ispettivo *“in ordine all'attività principale svolta dalla ricorrente che, nel corso degli anni, si è modificata, espandendosi verso la grande distribuzione (CONAD, CRAI, SIGMA, COOP., ecc.) e nella trasformazione delle carni da prodotto grezzo in prodotto pronto (salsicce, polpette, ecc.) per la commercializzazione anche a favore di terzi e non più a beneficio dei soli soci.*

La fondatezza delle conclusioni dell'accertamento ispettivo si rinviene, altresì, dalle domande per la riduzione del tasso medio di tariffa ai sensi dell'art. 24 M.A.T. (D.M. 12.12.2000) presentate dalla ricorrente negli anni dal 2003 al 2005 nelle quali il ciclo produttivo viene così descritto:

“1. Centro di riconfezionamento: commercializzazione, come complemento alla gamma di produzione, di prodotti avicunicoli, preparazioni di carni, carni macinate, prodotti a base di carne. In cui gli articoli acquistati da fornitori qualificati sono etichettati a norma di legge, prezzati e distribuiti ai sensi del decreto 11 luglio 1997 Ministero della Sanità; 2. Laboratorio di sezionamento: commercializzazione ed eventuale sezionamento di carcasse e mezzene di bovini, ovini, suini, equini e caprini (solipedi domestici) ai sensi del D.Lvo 18 aprile 1994 n .286; 3. Laboratorio di sezionamento: produzione e commercializzazione di carni fresche, sezionate e porzionate, confezionate in atmosfera protettiva o preconfezionate (film estensibile per uso alimentare), destinate al consumatore finale ai sensi del D. Lvo 18 aprile 1994 n 286; 4. Laboratorio di produzione di carni macinate e preparazioni di carni (salsicce fresche, spiedini) ai sensi del D.P.R. 3 agosto 1998 n 0 309 e prodotti a base di carne (cotechino, salsiccia con presenza di conservanti) sfusi o confezionati in atmosfera protettiva, ai sensi del D.Lvo 30 dicembre 1992 n 537”.

Era allora evidente, secondo il Tribunale, *“che la descrizione dell'attività nei termini sopra descritti conferma che già dal 2003 l'attività principale della società ricorrente consisteva nella trasformazione del prodotto base (carni di animali consegnati in quarti, in mezzi o interi) in prodotti alimentari (carni fresche preconfezionate e prodotti di gastronomia) pronti per la vendita al pubblico. Correttamente, quindi, l'ITL ha riclassificato l'azienda ricorrente al fine dell'adempimento degli obblighi contributivi verso l'INPS per il personale*



dependente attribuendole il codice statistico contributivo 10408 previsto per le aziende che svolgono attività di lavorazione e conservazione di carni e produzione di prodotti a base di carne in forza di quanto stabilito dall'art. 49 della L.88/89, procedendo alla rideterminazione dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all'INPS con applicazione delle aliquote stabilite per il settore industria”.

Il Tribunale di Forlì emetteva dunque le seguenti statuizioni:

“1) dichiara cessata la materia del contendere per intervenuta rinuncia in autotutela da parte dell'INPS della pretesa retributiva relativa al periodo 2015-2020; 2) rigetta, per il resto, il ricorso e conferma l'impugnato verbale di accertamento; 3) compensa interamente tra le parti le spese di lite del giudizio”.

2. La società ha proposto appello avverso la sentenza, chiedendone la riforma, con accertamento della correttezza dell'inquadramento aziendale nel settore terziario e dell'insussistenza del credito che l'I.N.P.S. rivendica sulla base del verbale di unico di accertamento e notificazione N. FC00000/2020-112-01 del 28/04/2020, prot. 15288 del 8.6.2020.

L'I.N.P.S. si è costituito in giudizio, resistendo all'impugnazione.

3. Con unico articolato motivo di appello, la società, premesso che l'attività svolta in modo prevalente è ascrivibile *“al settore terziario (destinate appunto alla commercializzazione di un prodotto che CEM riceveva già macellato, ma che tutt'al più deve confezionare e spedire) rispetto a quelle produttive, essendo l'attività di trasformazione del prodotto eseguita prevalentemente da un soggetto terzo (la cooperativa GL), in forza di regolare contratto di appalto”* e che *“Il Tribunale, tuttavia, ha concluso per la natura industriale dell'attività svolta da CEM, richiamandosi, in buona sostanza a quanto emerso in sede di accertamento (“...dai documenti in atti e dalle dichiarazioni acquisite dai lavoratori in sede di ispezione e dagli stessi ispettori in corso di causa, risulta confermata la fondatezza dell'accertamento ispettivo...)”, lamenta l'assenza di un accertamento svolto in concreto in relazione alla natura dell'attività svolta (“gli ispettori prima e il Tribunale poi, avrebbero dovuto necessariamente compiere un'indagine in concreto circa la prevalenza delle attività svolte dall'impresa (cfr. Cass. 4476/1991) e senza attribuire decisività agli elementi di natura formale e non sostanziale emersi nel corso dell'indagine, quali i codici ATECO, o, nel caso di specie, le dichiarazioni all'INAIL (cfr. Cass. 23804/2014, Cass. 36381/2021)”*

Il Tribunale, nella sostanza, avrebbe aderito acriticamente alla tesi dell'Istituto riportandosi agli elementi evidenziati dagli ispettori nel verbale, occorrendo sul punto considerare:

a) quanto alle dichiarazioni dei lavoratori escussi al momento dell'accertamento, che soltanto *“dodici lavoratori (su oltre centoquaranta*



lavoratori tra dipendenti e somministrati) sono stati sentiti nel corso dell'accertamento, il che rende il campione intrinsecamente inidoneo a provare la variazione di classificazione", non essendo stato chiesto ad alcuno di loro quale fosse l'attività in prevalenza svolta dall'impresa e avendo riferito soltanto i lavoratori Balboni, Eleze, Ventrucci, Zamagna e Saccomandi di svolgere mansioni di taglio o di trasformazione carni, mentre gli altri avevano dichiarato di essere occupati in mansioni tipicamente di natura commerciale, quali il confezionamento, l'etichettatura, le spedizioni, gli ordini dei fornitori, il magazzino; il che significa che, anche volendo attenersi alle dichiarazioni dei lavoratori sentiti in sede di verbale, non sussisterebbero elementi sufficienti per provvedere alla variazione d'ufficio della classificazione;

a1) che dagli stessi elenchi prodotti in giudizio dall'Istituto "emerge pacificamente che solo undici dipendenti su circa ottanta sono impiegati in mansioni riconducibili all'attività produttiva - industriale (ossia quelli addetti agli insaccati), mentre gli altri svolgono mansioni tipiche dell'attività commerciale (amministrazione, spedizione, imballaggio, porzionamento etc)" e, d'altra parte, "non può essere ontologicamente assimilabile alla trasformazione del prodotto il suo invassoimento o il suo semplice confezionamento, attività che CEM svolge in via esclusivamente funzionale alla sua commercializzazione, e come tale non finalizzata alla creazione di un risultato economico nuovo, quale prodotto della trasformazione di materia prima (in questo caso da prodotto animale a prodotto alimentare), connotato tipico dell'attività industriale. La materia prima che CEM riceve, infatti, non viene trasformata, ma a tutto voler concedere unicamente confezionata", evidenziandosi sul punto, comunque, che al momento dell'accertamento soltanto 14 operai su 82 dipendenti erano assegnati a mansioni astrattamente riconducibili all'attività produttiva;

a2) che, fermo restando quanto rilevato circa la non prevalenza dell'attività asseritamente produttiva, "è comunque opportuno evidenziare, che quelle attività in astratto sussumibili nella classificazione industriale, si inseriscono nel ruolo di "servizio" che ha CEM nei rapporti con i clienti principali, come la grande distribuzione, ponendosi, a tutto voler concedere, come mero fornitore di servizio (a supporto e/o in sostituzione delle macellerie interne dei PdV della distribuzione organizzata), in funzione dei capitolati di fornitura e/o accordi commerciali in essere";

b) quanto alle dichiarazioni rilasciate dalla stessa società all'I.N.A.I.L. nell'ambito delle richieste della riduzione del tasso medio di tariffa ai sensi dell'art. 24 M.A.T. (DM 12.12.2000), premessa l'irrelevanza di dichiarazioni aziendali di natura meramente formale, che tali richieste risalivano in realtà al 2003 e al 2005, ossia a quasi vent'anni prima dell'accertamento, con ogni



conseguenza che ne deriva in termini di intrinseca inattendibilità, venendo comunque in rilievo un'attività complessa il cui inquadramento non poteva prescindere da un accertamento in concreto della stessa;

c) quanto alle dichiarazioni degli ispettori in corso di causa e agli altri elementi da essi raccolti, che l'indagine degli ispettori è stata sommaria e meramente valutativa-indiziaria, fondata prevalentemente sulle dichiarazioni rese dalla cooperativa agli Enti pubblici e su aspetti illogici, infondati o comunque non decisivi, quale, ad esempio, la prevalenza di personale operaio in impresa (notandosi che l'art. 83 del C.C.N.L. Commercio, applicato dall'impresa – prodotto all'udienza del 26.10.2022, produzione ammessa dal Tribunale con provvedimento del 2.12.2022 – annovera tra quelle proprie degli operai del III livello anche la mansione del macellaio specializzato, che, secondo la definizione contrattuale è *“il lavoratore con specifiche ed adeguate capacità professionali acquisite mediante approfondita preparazione teorico e tecnico-pratica che, in autonomia operativa, nell'ambito delle mansioni assegnate, esegue con perizia tutte le seguenti fasi di lavoro: taglio anatomico, disossatura, sfesatura, rimondatura, taglio a filo, a mano e a macchina, presentazione in vassoio, rifilatura dei tagli e riconfezionamento delle confezioni ritirate dal banco ...”*);

c1) che è irrilevante *“quanto osservato dal verbalizzante circa il genere dei lavoratori somministrati, circostanza dipendente esclusivamente dalla agenzia di somministrazione e dalla quale non possono farsi derivare conseguenze, men che meno sotto l'aspetto contributivo, in capo a CEM, così come pure il riferimento ai codici ATECO, essendo la Cooperativa registrata con molteplici codici, tra cui quello proprio dell'attività terziaria svolta prevalentemente (cod. ATECO n. 46.32.1 – commercio all'ingrosso di carne fresca, congelata e surgelata), fermo restando, in ogni caso, il valore meramente formale dell'elemento. Così come è irrilevante, ai fini della classificazione dell'impresa, che la commercializzazione del prodotto avvenga in favore della GDO piuttosto che dei singoli soci della Cooperativa. Infine, non può essere ontologicamente assimilabile alla trasformazione del prodotto il suo confezionamento o semplice invassoimento, attività che CEM svolge in via esclusivamente funzionale alla sua commercializzazione, e come tale non finalizzata alla creazione di un risultato economico nuovo, quale prodotto della trasformazione di materia prima (in questo caso da prodotto animale a prodotto alimentare), connotato tipico dell'attività industriale. Tanto che, si è visto, le attività di taglio anatomico, disossatura, sfesatura, rimondatura, taglio a filo, a mano e a macchina, presentazione in vassoio, rifilatura dei tagli e riconfezionamento delle confezioni ritirate dal banco sono tutte proprie dell'attività terziaria. Così come non può*



essere definito prodotto grezzo un prodotto di natura già alimentare (in quanto già macellato) che viene unicamente tagliato in porzioni più piccole”.

3. L'appello è infondato.

Vanno innanzitutto superati i rilievi di parte appellante incentrati sulla carenza di accertamento con riferimento agli aspetti concreti dell'attività svolta. Premessa in ogni caso l'irrilevanza di vizi formali del verbale, sia in via autonoma che eventualmente derivata, posto che il giudizio ha ad oggetto i presupposti di esistenza del credito previdenziale ed è incentrato unicamente sul rapporto sostanziale esistente tra le parti, occorre infatti osservare che, come attestato nel Verbale di accertamento ispettivo, ai fini del compimento e della definizione delle operazioni di verifica sono stati esaminati il Libro Unico del Lavoro 2018/2019, la Comunicazione lavoratori somministrati 2018/19, la Delega al professionista o all'associazione di categoria, ex art. 40, comma 1, della l. n. 133/2008 ed è stato effettuato da parte degli Ispettori un sopralluogo nei luoghi di svolgimento della prestazione, tenendosi altresì conto delle dichiarazioni acquisite dal personale intento al lavoro, della documentazione prodotta dalla C.E.M e delle risultanze emerse dall'esame degli archivi dell'I.N.P.S., del Ministero del Lavoro e della Camera di Commercio.

Non può farsi allora questione di carattere astratto della verifica.

4. L'art. 49 della l. n. 89/1988, in tema di “*Classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali*”, prevede che “*1. La classificazione dei datori di lavoro disposta dall'Istituto ha effetto a tutti i fini previdenziali ed assistenziali ed è stabilita sulla base dei seguenti criteri: a) settore industria, per le attività: manifatturiere, estrattive, impiantistiche; di produzione e distribuzione dell'energia, gas ed acqua; dell'edilizia; dei trasporti e comunicazioni; delle lavanderie industriali; della pesca; dello spettacolo; nonché per le relative attività ausiliarie ...*”.

Nel caso di specie viene in rilievo, stando alla prospettazione dell'I.N.P.S., la necessità di inquadrare l'appellante, a fini contributivi, nel settore industria in relazione alla natura dell'attività svolta, rientrando nell'ambito manifatturiero, settore dell'economia che si occupa della trasformazione di materie prime in manufatti.

5. Tanto premesso, ritiene il Collegio che la complessiva considerazione delle risultanze istruttorie raccolte in giudizio non consenta di rivedere l'esito interpretativo cui è pervenuto il Tribunale.

È pacifico, come rilevato nella sentenza impugnata, che in una prima fase la società svolgeva effettivamente attività propria del settore del commercio, avendo presentato al riguardo alla C.C.I.A.A., il 17.1.1972, un'istanza di iscrizione al registro delle ditte in cui dichiarava di svolgere l'attività di “*acquisti, per conto ed*



interesse di soci, di bestiame e carni nonché di quanto altro sia connesso all'esercizio dell'attività commerciale dei soci ed esclusa qualsiasi rivendita a terzi, costruzione di parco macchine per il trasporto delle carni negli spacci di vendita e nei depositi dei soci, raccolta dei sottoprodotti della macellazione e per la loro eventuale lavorazione, conservazione e collocamento in nome e per conto dei soci" e appare del tutto coerente con la circostanza il dato, ricavato dal fascicolo aziendale presente presso l'Istituto, che essa occupasse soltanto personale con la qualifica di impiegato o dirigente.

L'attività esercitata è invece diversa stando alla descrizione presente nella visura camerale, ove la società è classificata con codice ATECO 10.11 per l'attività di *"lavorazione, trasformazione e commercializzazione all'ingrosso di carni di ogni specie, acquisto bestiame vivo, raccolta sottoprodotti"*, risultando integrata la descrizione dell'oggetto sociale riportata nel precedente capoverso con il riferimento alla *"C) ... lavorazione e la trasformazione della carne"*.

Stando già a questi elementi, che non hanno valore soltanto formale poiché tengono conto della natura dell'attività dichiarata dalla società ai soggetti istituzionali, appaiono appropriate le considerazioni svolte dall'Istituto, secondo cui *"L'attività della C.E.M. nata come gruppo di acquisto per conto dei soci e a suo tempo correttamente inquadrata nel settore commercio si è evidentemente modificata nel tempo a causa tanto dell'evoluzione del mercato che delle scelte aziendali, divenendo quello che è attualmente, ovvero una attività di trasformazione di carni da prodotto grezzo a prodotto pronto per la commercializzazione non tanto a beneficio dei soli soci, ma prevalentemente verso terzi. 16.- Nel corso del tempo l'attività della C.E.M. si è rivolta sempre più verso la grande distribuzione organizzata (CONAD, CRAI, SIGMA, COOP e altri) e la distribuzione ordinaria e solo in misura minore verso i propri soci venendo a perdere di fatto l'iniziale scopo di gruppo di acquisto per conto di questi"*. La diversa platea dei destinatari dell'attività sociale rappresenta così un dato che trova una evidente correlazione con il rilievo secondo cui l'oggetto anche soltanto prevalente dell'attività svolta attiene evidentemente alla trasformazione di materie prime in manufatti, ovvero sia in prodotti derivati da lavorazioni a mano o a macchina, notoriamente richiesti dalle grandi catene commerciali di distribuzione alimentare (v. il riferimento, appunto, a realtà organizzate come CONAD, CRAI, SIGMA, COOP e altri).

Le dichiarazioni rese dai lavoratori sentiti, utilizzabili in quanto lineari e non contraddittorie¹, danno conto del fatto che la società si occupa di realizzazione di

¹ In relazione alle dichiarazioni rese in sede ispettiva, si deve osservare (Cass., 14.5.2014, n. 10427) che l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano priva di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio, così che ove le dichiarazioni dei



nuovi prodotti derivati dalla lavorazione di materie prime, destinati alla grande distribuzione e non di attività prettamente commerciale come in precedenza (o, come indicato nell'art. 49 cit., di produzione, intermediazione e prestazione di servizi).

Precisamente:

- il dipendente Baldini Christian, responsabile del reparto insaccati, occupato dal 1994, ha dichiarato che *“nel reparto insaccati freschi maciniamo le carni (salsicce) e insacchiamo, confezioniamo e dopo l'etichettatura curiamo la spedizione. Ci occupiamo di tutte le fasi dalla macinatura alla spedizione. Nel reparto siamo 17 dipendenti, tra cui 3 della agenzia Randstad”*;

- il dipendente Zamagna Andrea, ha dichiarato di essere *“responsabile del reparto porzionato ove ci occupiamo di preparazione carni (??? – cotolette e prodotti preparati), di posizionare il suino, di porzionare i macinati/hamburger ovvero invassoiare, in diversi formati e tagli. Inoltre tritiamo e condiamo le carni. Nel mio reparto sono occupati circa 40 persone di cui circa la metà di Randstad e la metà CEM; inoltre una parte della ??? “reparto porzionato” è occupata dalla Coop.va GL che disossano bovino, vitello e suino, toelettano le carni e porzionano solo alcuni agli di suino ... A differenza nostra porzionano vitello e bovino mentre noi curiamo solo i macinati di vitello e bovino”*;

- il dipendente Aldini Piero, dipendente della società da 39 anni alla data in cui ha reso le sommarie informazioni e addetto agli ordini e ai fornitori e al coordinamento dei vari reparti e dei capireparto, ha chiaramente evidenziato, fornendo elementi significativi utili a individuare i destinatari dell'attività svolta e attestando inequivocabilmente la vocazione produttiva della società nel senso indicato, che *“l'orario [di lavoro] è legato alla clientela”*.

Ed è eloquente, in relazione alla destinazione dei prodotti realizzati, il dato evidenziato dall'I.N.P.S. secondo cui *“Sulla base di dati forniti da C.E.M. si rileva come nell'arco di tempo 2011-2019 la quota di prodotto a favore della grande e media distribuzione sia sempre stata oltre l'80% del totale, mentre quella a favore di soci e altri clienti tradizionali si sia ridotta a circa il 20%”*, risultando coerente con la condivisibile ricostruzione cui è pervenuto il primo

lavoratori siano univoche infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleggi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità. Si è infatti affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., 6.6.2008, n. 15073; 22.2.2005, n. 3525) il principio secondo il quale i verbali redatti dai funzionali degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori.



Giudice anche il dato, che in tal modo assume pieno significato, che il personale occupato rivestisse per oltre l'80% la qualifica di operaio, prestando la propria opera alle linee di produzione dello stabilimento, misura, questa, che dà significativamente conto della natura dell'attività (almeno prevalentemente) svolta (v. le dichiarazioni dell'Isp. Balzani, sentito in giudizio: *“Alla luce delle dichiarazioni e di quello che abbiamo visto abbiamo concluso che si occupassero di lavorazione di carne: arrivava la carne già macellata e la tagliavano, smontata e macinata, compattata in forma di polpettine oppure di spinacette, affettata e messa in vaschette e confezionata a seconda delle richieste dei clienti come ad es. Conad. Questo era in linea con la classificazione Ateco presente nella Visura camerale, non con quella dichiarata all'I.N.P.S. La Cem vende anche tagli di carne non macinati ma comunque ottenuti in loco. Non c'era un'attività commerciale vera e propria, tanto che il personale somministrato da Randstad era operaio. A mio avviso era tutta attività di produzione e di trasformazione del prodotto”*). In questo senso può assumere rilevanza (pur se il dato è risalente, in quanto indicativo del mutamento della natura dell'attività svolta) anche il contenuto delle tre domande di riduzione del tasso medio di tariffa presentate all'I.N.A.I.L. negli anni dal 2003 al 2005, poiché in esse la parte aveva dichiarato, come si è visto, quanto al settore del Centro di riconfezionamento, che l'attività di commercializzazione andava intesa quale *“complemento alla gamma di produzione, di prodotti avicunicoli, preparazioni di carni, carni macinate, prodotti a base di carne”* e, quanto al Laboratorio di sezionamento, che l'attività consisteva nella *“commercializzazione ed eventuale sezionamento di carcasse e mezzene di bovini, ovini, suini, equini e caprini (solipedi domestici) ai sensi del D.Lvo 18 aprile 1994 n. 286”* e nella *“produzione e commercializzazione di carni fresche, sezionate e porzionate, confezionate in atmosfera protettiva o preconfezionate (film estensibile per uso alimentare), destinate al consumatore finale”*, facendo seguito la commercializzazione, come si vede, alla produzione. Non può poi dar luogo a equivoci interpretativi il riferimento al settore del *“Laboratorio di produzione di carni macinate e preparazioni di carni (salsicce fresche, spiedini) ai sensi del D.P.R. 3 agosto 1998 n. 0 309 e prodotti a base di carne (cotechino, salsiccia con presenza di conservanti) sfusi o confezionati in atmosfera protettiva, ai sensi del D.Lvo 30 dicembre 1992 n. 537”*.

Le circostanze evidenziate e le dichiarazioni raccolte, si nota, attengono chiaramente alla complessiva attività della società e consentono di trarre conclusioni di tipo generale in relazione ai presupposti del relativo inquadramento a fini previdenziali, non valendo all'appellante dolersi del numero circoscritto dei lavoratori interpellati. Parimenti, alla luce del disposto dell'art. 49 cit. e della necessità di appurare la natura dell'attività esercitata a fini di inquadramento



contributivo in base al settore economico di appartenenza, è irrilevante il dato che la figura del macellaio sia in sé presa in considerazione, ai fini dell'inquadramento professionale, dal C.C.N.L. Commercio.

È certamente irrilevante che la società si avvalga dell'ausilio dei dipendenti della Cooperativa G.L. in regime di appalto o con personale somministrato, elemento che non incide sulla natura dell'attività svolta mentre è rilevante il dato, verificato in sede ispettiva, dell'impiego di *"lavoratori "esclusi" dal computo dei previsti limiti percentuali in forza dell'art. 2, num. 4 lett. F del Reg. CEE 651/2014 in quanto, il codice Ateco di CEM Soc. Coop. (10.11.00) ovvero l'attività manifatturiera di "produzione di carne non di volatili e di prodotti della macellazione (attività dei mattatoi)" rientra nei settori caratterizzati da elevata disparità di genere che consente l'esclusione delle donne dai limiti di contingentamento"*, trattandosi di un ulteriore elemento significativo della natura dell'attività svolta, caratterizzata dall'elemento della realizzazione di prodotti "contrapposti" alle materie prime originarie, ciò che corrisponde alla stessa definizione di attività manifatturiera (industria).

La rilevanza dei dati elementi sinora richiamati, che assumono significato innanzitutto sul piano oggettivo quali elementi utili a dar conto delle caratteristiche dell'attività della società, va poi integrata dalla considerazione delle finalità economiche perseguite, aspetto di primaria importanza in relazione alle ipotesi di svolgimento di attività promiscue (v. Cass., 24.11.2021, n. 36381) che può essere valutato anche nel caso di specie, come già evidenziato dal Tribunale di Forlì, alla luce della necessità di valutare sul piano concreto i presupposti dell'inquadramento a fini contributivi. E le finalità dell'attività complessiva della società vanno apprezzate tenendo conto del dato già riportato, evidenziato dall'I.N.P.S., per cui *"Sulla base di dati forniti da C.E.M. si rileva come nell'arco di tempo 2011-2019 la quota di prodotto a favore della grande e media distribuzione sia sempre stata oltre l'80% del totale, mentre quella a favore di soci e altri clienti tradizionali si sia ridotta a circa il 20%"*, necessitando la clientela, come è chiaramente emerso, dei prodotti ottenuti dalle lavorazioni condotte presso i reparti della società, secondo un procedimento di trasformazione delle materie prime proprio del settore manifatturiero, con conseguente correttezza delle conclusioni rese dall'Istituto (*"Sulla base di quanto rilevato dal sopralluogo effettuato nei luoghi di lavoro da parte dei verbalizzanti, delle dichiarazioni acquisite dal personale intento al lavoro, della documentazione prodotta dalla C.E.M e sulla base delle risultanze emerse dall'esame degli archivi dell'INPS, del Ministero del Lavoro e della Camera di Commercio, si è proceduto alla riclassificazione dell'azienda al fine dell'adempimento degli obblighi contributivi verso l'INPS per il personale dipendente attribuendole in codice*



statistico contributivo 10408 previsto per le aziende che svolgono attività di lavorazione e conservazione di carni e produzione di prodotti a base di carne in forza di quanto stabilito dall'art.49 della L.88/89”).

La sentenza impugnata va allora confermata.

6. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza e si provvede come in dispositivo.

Va dato atto dell'integrale rigetto dell'appello principale, ai fini del disposto dell'art. 13, comma 1 – *quater*, del DPR n. 115/ 2002.

P.Q.M.

La Corte, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo:

rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;

condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre accessori di legge;

dà atto dell'integrale rigetto dell'appello principale, ai fini del disposto dell'art. 13, comma 1 – *quater*, del DPR n. 115/ 2002.

Così deciso in Bologna il 23.1.2025

Il Consigliere est.
dott. Luca Mascini

Il Presidente
dott.ssa Marcella Angelini

Firmato Da: ANGELINI MARCELLA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: de6d922f4a7293f
Firmato Da: JACOPO CAPPA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 63061049a68d8b70403704faf8fa758
Firmato Da: MASCINI LUCA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 5032abecf5af13e7f972a5b5d0e0be7c

